



Société Generale de la Franchise S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI SUL FACTORING

CHE COS'È IL FACTORING?: È il complesso dei servizi di natura sia gestionale sia finanziaria erogato a favore di Imprese che cedono al factor i propri crediti commerciali. La necessità del factoring si manifesta quando vi è uno squilibrio tra le esigenze della politica di credito commerciale dell'impresa e le risorse che l'impresa può mettere autonomamente in campo. Gli elementi che più possono risultare condizionati a questo riguardo, sono rappresentati da:

- Termini e condizioni di pagamento da concedere alla clientela;
- Fondi da impegnare per sostenere finanziariamente le dilazioni concesse ai propri clienti;
- Controllo del rapporto;
- Procedure di incasso e recupero crediti;
- Rischio di credito assunto o assumibile sulla propria clientela.

La domanda potenziale è dunque costituita dalle Imprese che manifestano un fabbisogno di factoring connesso alla sua connotazione gestionale (amministrazione, controllo, riscossione, assicurazione dei crediti, valutazione della clientela) e finanziaria (integrazione delle linee di credito tradizionali grazie all'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti, pagamento dei crediti ceduti alla scadenza e contestuale dilazione ai debitori ceduti - c.d. "maturity").

Clientela Target: Nel mercato italiano il factoring coinvolge un'ampia gamma di settori merceologici ed Imprese di ogni dimensione. Più precisamente, secondo la nostra esperienza, si tratta di:

- Aziende in espansione che si trovano quindi nella necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per sostenere la crescita, non solo relativamente ai propri fabbisogni, ma anche con riferimento a quelli della propria clientela, tramite il credito commerciale;
- Aziende che hanno cicli di vendita stagionali;
- Aziende di dimensioni medie, medio/grandi che:
 - Dispongono di una rete di vendita;
 - Ovvero hanno una pluralità di debitori.
- Aziende medio/piccole che intrattengono rapporti di fornitura con committenti dotati di forte potere contrattuale;
- Aziende che operano con clientela rappresentata da Enti Pubblici notoriamente lenti nell'effettuare i pagamenti e dotati di forte potere contrattuale.

Le norme minime: Il capitale sociale minimo per chi esercita l'attività di cessione dei crediti (Factor) deve essere almeno di 1 Milione di Euro. Le società di factoring sono tenute ad iscriversi all'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione crediti, istituito presso la Banca d'Italia. Il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare direttamente nei confronti del Factor stesso, ma solo nei confronti del cedente. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni già stipulate, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data del fallimento; in tal caso dovrà restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario stesso al cedente per i crediti ceduti.

Cessione del credito: Alla base del rapporto di Factoring che s'instaura tra una società di estrazione bancaria, generalmente, ed un'impresa industriale, commerciale c'è la cosiddetta "cessione del credito" che non è altro che un atto con il quale un'azienda, trasferisce alla società di factoring la titolarità di un proprio credito; tale atto con la quale la società di factoring diviene Cessionaria, viene notificato al debitore sia esso privato che pubblico, il quale alla scadenza naturale del credito dovrà necessariamente pagare alla società di factoring e non alla azienda fornitrice.

Tempi di attesa: L'istruttoria di una pratica Factoring dura mediamente ed indicativamente dai 20 ai 40 gg. lavorativi.

Costi: Attraverso la cessione del credito, l'azienda cedente ottiene un valore aggiunto rappresentato dal servizio di Factoring; è quindi possibile definire il costo del factoring in: Costo apparente, l'insieme degli addebiti effettuati e Costo effettivo, la somma algebrica tra il costo apparente e i vantaggi gestionali, commerciali e di rischio che formano parte integrante del servizio di factoring.

Tassi: Gli interessi maturano sulla anticipazione effettuata al cliente, dalla data del bonifico alla data di estinzione (il tasso di interesse è commisurato al rating del cedente e comunque in linea con gli standard di mercato). E' possibile optare tra diverse soluzioni di tasso e, in particolare: tasso legato ad un parametro

predeterminato; tasso fisso per un certo periodo; tasso variabile in funzione dell'andamento del mercato finanziario. Il tasso che viene applicato rispetta di solito il parametro Euribor 3 Mesi + una percentuale che viene definita in fase di delibera

Pagamento crediti: Il pagamento anticipato dei crediti, avviene in una misura variabile dal 70% al 95%. La differenza fra quanto incassato dai Debitori ceduti e quanto immediatamente erogato sarà rimborsata al Cliente al momento dell'incasso, al netto delle competenze della Compagnia di Factoring, secondo gli accordi assunti.

Costi e valutazioni del Factoring: Deve essere versato un compenso professionale pari a Euro 240.00 (in lettere) Duecentoquaranta/00 I.V.A. compresa, esclusivamente a titolo di consulenza creditizia verbale ed intellettuale.

Privacy: Per poter effettuare qualsiasi valutazione e successiva istruttoria il Cliente dovrà sottoscrivere l'apposita Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali in conformità all'art. 13 della Lg. 196/03 T.U.P.. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministratore Unico p.t. domiciliato per la sua carica c/o l'Agenzia: Société Generale de la Franchise S.r.l., Viale D. Bramante 3/a Int.12 - 05100 Terni (TR). La presente informativa viene inviata per rafforzare e dar corso a quelle che sono le informative e la trasparenza delle operazioni legate e finalizzate all'ottenimento di Factoring.

Antiriciclaggio: Oltre alla Privacy il Contraente/Richiedente è tenuto, nel rispetto della Legge Antiriciclaggio, Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.56, a fornire i propri dati personali attraverso l'esibizione dei documenti di riconoscimento, codice fiscale e i suoi poteri di firma se trattasi di società. Ricordiamo che gli operatori finanziari, i consulenti, ecc, in caso di operazioni sospette sono tenuti a segnalarle alle Autorità Competenti.

Come viene regolato il rapporto di factoring: Il factoring è un contratto con cui l'imprenditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) i crediti vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi.

L'istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito (Codice Civile Art. 1260-1267).

La legge 52, 21 febbraio 1991, è il principale strumento normativo dell'attività di factoring, che integra il Codice Civile nel disciplinare:

- La natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore.
- La natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell'esercizio di un'impresa.
- La natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario).
- La possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa.
- L'ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure.

Normativa dal Codice Civile

Libro quarto delle obbligazioni: Titolo I

Delle obbligazioni in generale: Capo V

Della cessione dei crediti

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1262 - Documenti probatori del credito: Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Art. 1263 - Accessori del credito: Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cliente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Art. 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto: La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia anche prima della notificazione, il debitore che paga al



FRUTTAFINANZIARIA
www.fruttafinanziaria.it



www.area106.it



www.finfactor.it



www.finfranchising.it



www.contorlibero.it

POLIZZE FIDEJUSSORIE
D. Lgs. 385/93
Ex art. 106

POLIZZE FIDEJUSSORIE
D. Lgs. 385/93
Ex art. 107

POLIZZE FIDEJUSSORIE
Assicurative

POLIZZE FIDEJUSSORIE
Bancarie

FACTORING

APERTURA C/C

Société Generale De La Franchise S.r.l.

Business & Finance - Franchising Global Marketing

Mediatori Creditizi ISCRIZIONE UIC 49950 - Agenti in Attività finanziaria ISCRIZIONE UIC A41177

Via Bramante 3/a int. 12 - 05100 Terni - Tel.0744/460323 - Fax 0744/460736 - Cell. 388/933.40.54

Ufficio di Rappresentanza Milano - Avv. Mario Umberto Morini

Via Alberto Mario 42 - 20149 Milano Tel. 02/466278 Fax 02/700.39.888 Cell. . 347/8174418

P.I. 01286270556

www.lafidejussione.it www.franchisingnews.it www.fruttafinanziaria.it

info@lafidejussione.it info@franchisingnews.it info@fruttafinanziaria.it



Société Generale de la Franchise S.r.l.

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
D. Lgs. 385/93
Ex art. 106

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
D. Lgs. 385/93
Ex art. 107

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
Assicurative

**POLIZZE
FIDEJUSSORIE**
Bancarie

FACTORING

**APERTURA
C/C**

cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Art. 1265 - Efficacia della cessione riguardo ai terzi: Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Art. 1266 - Obbligo di garanzia del cedente: Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Art. 1267 - Garanzia della solvenza del debitore: Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere anche gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia a sopportare per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Legge 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa

Art. 1: Ambito di applicazione:

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a. il cedente è un imprenditore;
 - b. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
 - c. il cessionario è una società o un ente pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 2: Albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti

1. E' istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.
2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.
3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

Art. 3: Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Art. 4: Garanzia e solvenza

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

Art. 5: Efficacia della cessione nei confronti dei terzi

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
 - a. agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
 - b. al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
 - c. al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.
2. E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

Art. 6: Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

Art. 7: Fallimento del cedente

1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

Reclami Ogni cliente può presentare reclamo da esercitarsi a 1/2 lettera raccomandata da inviare a Société Generale de la Franchise S.r.l., Divisione Reclami, Via D. Bramante 3/a Int. 12 - 05100 Terni (TR).



FRUTTAFINANZIARIA
www.fruttafinanziaria.it



www.area106.it



www.finfactor.it



www.finfranchising.it



www.contolibero.it

Société Generale De La Franchise S.r.l.

Business & Finance - Franchising Global Marketing

Mediatori Creditizi ISCRIZIONE UIC 49950 - Agenti in Attività finanziaria ISCRIZIONE UIC A41177

Via Bramante 3/a int. 12 - 05100 Terni - Tel.0744/460323 - Fax 0744/460736 - Cell. 388/933.40.54

Ufficio di Rappresentanza Milano - Avv. Mario Umberto Morini

Via Alberto Mario 42 - 20149 Milano Tel. 02/466278 Fax 02/700.39.888 Cell. . 347/8174418

P.I. 01286270556

www.lafidejussione.it www.franchisingnews.it www.fruttafinanziaria.it

info@lafidejussione.it info@franchisingnews.it info@fruttafinanziaria.it